


Cuneo, lì 28 giugno 2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 14/2019

## DATA FATTURA DAL 1° LUGLIO 2019: CONFERME, CON QUALCHE NOVITA'

Dal **1° luglio** entreranno a regime le rilevanti modifiche introdotte a fine 2018 in materia di **fatturazione immediata**, valide per tutte le fatture anche non elettroniche. A partire da tale data la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni (12 giorni secondo quanto previsto da un Decreto in fase di approvazione, quindi non ancora ufficializzato).



A titolo esemplificativo si propone il seguente caso nell'ipotesi di entrata in vigore del nuovo termine dei 12 giorni:

Cessione di un prodotto, o la prestazione di un servizio, effettuata il 22 settembre 2019; la relativa fattura può essere:

- **generata ed inviata allo SdI il medesimo giorno;** in tal caso “data operazione” e “data emissione” coincidono.
- **generata e trasmessa in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra la data dell’operazione 22 settembre 2019 e il termine ultimo di emissione 4 ottobre 2019;** nel campo “Data” della sezione “Dati generali” della fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione (22 settembre 2019).

**Non cambiano le regole per l'emissione della fattura differita**, pertanto la stessa dovrà essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle fatture elettroniche differite **è possibile indicare solo la data dell'ultima operazione**; in altre parole, in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi DDT, **il campo “Data” della relativa fattura elettronica differita dovrà essere valorizzato indicando la data dell'ultima operazione** (28 settembre 2019).



Accompagnati dai  
relativi documenti  
di trasporto

**N.B.:** La data di trasmissione è sempre attestata dallo SDI

**ATTENZIONE:** come già evidenziato in precedente informativa trasmessa dal nostro Studio, si ricorda che per evitare costosi ravvedimenti in sede di liquidazione IVA è bene **emettere comunque le fatture** (sia immediate che differite) **entro il 5 del mese successivo**, anche se i termini di emissione scadrebbero successivamente. Il motivo è legato all'esigenza di conciliare i tempi di cui il Sistema di Interscambio dispone (5 giorni) per contestare l'eventuale non conformità del documento (il cosiddetto scarto), con i tempi per l'emissione di una nuova fattura in sostituzione della prima (ulteriori 5 giorni).